

## IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

08 agosto 2015 ore 06:00

## Giustizia tributaria al Senato: riforma promossa con riserva

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima Daria Pastorizia - Avvocato, Loconte & Partners

La bozza di riforma sulla disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario è ancora acerba. Il parere reso dal Senato, sebbene favorevole, tradisce l'insoddisfazione degli addetti ai lavori. In particolare, la riforma della giustizia tributaria potrà essere realizzata se saranno previste norme che assicurino la terzietà dell'organo giudicante nel processo, riconoscendo completa autonomia funzionale dal MEF. Allo stesso modo, l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria potrà dirsi compiuta se saranno contemplate misure volte alla revisione dei criteri di determinazione del trattamento economico dei componenti delle commissioni.

E' tempo di consegnare alla giurisdizione tributaria la giusta dignità.

Sulla scorta di questa acquisita consapevolezza le prime parole del parere reso dal Senato sullo schema di decreto legislativo per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario sono dedicate ai giudici tributari.

È da loro che il lavoro di riforma deve ripartire: non solo maggiore specializzazione e sanzioni disciplinari più severe, ma anche concreta indipendenza ed adeguato riconoscimento economico. La riforma della **giustizia tributaria** non potrà essere realizzata se non saranno previste norme volte ad assicurare la terzietà dell'organo giudicante nel processo, attraverso il riconoscimento di una completa autonomia funzionale dal MEF. Allo stesso modo, l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria non potrà dirsi compiuto se non saranno contemplate misure volte alla revisione dei criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni.

Queste le prime censure mosse dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato che, pur esprimendo un generale apprezzamento per i contenuti dello schema, ha "bacchettato" il Governo per aver disegnato una riforma che, nella sua formulazione attuale, sembra non essere ancora in grado di svolgere a pieno l'esercizio della delega di cui all'art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Le condizioni e le osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare nel proprio parere sono numerose e non risparmiano quasi nessun profilo della riforma. La conclusione è solo una: il Governo è invitato a rimboccarsi ancora le maniche per soddisfare le esigenze di semplificazione, razionalizzazione e riordino delle disposizioni tributarie come auspicato dalla delega fiscale.

## Leggi anche:

- Nel lungo cammino verso il Codice del processo tributario
- <u>Luci ed ombre del nuovo processo tributario</u>

Con riferimento alle **disposizioni transitorie**, il Senato esprime parere favorevole ma condizionato: chiede, infatti, che l'entrata in vigore di tutte le disposizioni del decreto decorra a partire dal 1° gennaio 2016 e che le nuove norme processuali si applichino ai giudizi instaurati successivamente a tale data, fatte salve quelle relative alla conciliazione e all'esecutività della sentenza di primo grado che, invece, devono intendersi applicabili anche ai processi già pendenti. Delle osservazioni formulate nel parere, quelle dedicate alla **disciplina degli interpelli** fanno da apripista.

In esse confluiscono le perplessità emerse nel corso delle audizioni parlamentari circa la incompatibilità della previsione di cinque tipologie di interpello, aventi termini di risposta differenziati, con le finalità di razionalizzazione e semplificazione dichiarate dalla legge delega. L'invito dalla Commissione è dunque quello di unificare il più possibile le procedure di interpello, valutando l'opportunità di accorpare in un'unica categoria gli interpelli ordinatori e qualificatori, aventi procedure del tutto allineate, e in essa - onde evitare errori di qualificazione e conseguenti declaratorie di inammissibilità - far confluire anche l'interpello anti-abuso, uniformandone la procedura e riducendo i tempi di lavorazione in 90 giorni, in ottemperanza ai principi di delega. Al fine di garantire una maggiore chiarezza normativa, il Senato suggerisce anche al Governo di precisare che l'interpello qualificatorio sarà esplicabile anche per definire la qualificabilità di una determinata spesa come inerente o di competenza di un determinato esercizio e l'esistenza o meno delle condizioni per considerare un'entità non residente quale "esterovestita" ai sensi dell'art. 73 del TUIR.

Le osservazioni sulla revisione della disciplina del **contenzioso tributario** occupano il cuore del parere reso dalla 6° Commissione che si fa così portavoce di un gran numero di autorevoli consigli raccolti nell'ultimo mese nel corso delle audizioni svolte in Senato.

Nell'ottica di una lenta ma desiderata riforma radicale del processo tributario, la prima è una richiesta coraggiosa: sostituire le **denominazione** di Commissione tributaria provinciale e Commissione tributaria regionale in **Tribunale tributario** e **Corte di appello tributaria** ed integrare il sistema delle prove utilizzabili dal contribuente nel processo tributario anche con l'introduzione della prova testimoniale scritta in analogia al processo amministrativo.

In tema di **assistenza tecnica** la Commissione non sembra temere l'estensione del novero dei soggetti abilitati alla difesa e perciò chiede al Governo di annoverarvi anche i tributaristi qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013 certificati secondo la norma UNI 11511, e di sostituire le parole «i dottori commercialisti e gli esperti contabili» con le seguenti «i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» al fine di ripristinare un errore di stesura che aveva immotivatamente escluso i ragionieri commercialisti e i periti commerciali.

In tema di **spese di lite** in caso di soccombenza il Senato non condivide la previsione di una disciplina ad hoc per il processo tributario e, pertanto, chiede l'inserimento di un richiamo normativo quella vigente per i processi civile e amministrativo; del pari, nel caso di lite temeraria la Commissione ritiene opportuno richiamare la disciplina del codice di procedura civile. Censure arrivano anche in materia di **mediazione tributaria**.

Nel parere si segnala un'ipotesi di eccesso di delega e, in analogia alla previsione relativa all'importo per la negoziazione obbligatoria in materia civile, condivisibile è la proposta della Commissione di aumentare da euro 20.000 a euro 50.000 il valore delle controversi mediabili, anche al fine di alimentare la percentuale di contenziosi potenzialmente definibili in via anticipata. Nonostante le loro numerose criticità, i **profili cautelari** del "nuovo" processo tributario, ad onor del vero, appaiono troppo trascurati. Unica attenzione è infatti dedicata all'ordinanza cautelare sulle spese che si chiede sia precisato essere immediatamente esecutiva.

Il **processo telematico** trova invece maggiore respiro. Il Senato propone, infatti, alcuni interventi normativi di carattere tecnico volti a meglio chiarire che qualsiasi tipologia di deposito presso le Commissioni Tributarie possa avvenire in via telematica e invita il Governo a prevedere che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC, ovvero di mancata consegna del messaggio di posta, il contribuente debba essere informato che le successive comunicazioni avverranno mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria.

In tema di **sospensione dei termini processuali**, il Senato suggerisce di precisare la durata del periodo feriale o, in alternativa, richiamare la disciplina vigente per il processo civile. Inoltre, invita il Governo a valutare l'eventuale eccesso di delega in relazione all'abrogazione del rinvio alle norme del codice di procedura civile per l'**esecuzione forzata**, che, all'esito vittorioso della causa, costringerebbe il contribuente, in caso di inerzia dell'amministrazione, ad instaurare

un nuovo procedimento, di ottemperanza, presso il giudice tributario per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione della sentenza, eventualmente tramite la nomina di un commissario ad acta.

Riguardo l'**immediata esecutività delle sentenze di condanna** al pagamento di somme in favore del contribuente, il Senato ritiene l'importo di euro 10.000 previsto dalla proposta governativa troppo ridotto anche in considerazione degli adempimenti e delle spese posti a carico del contribuente vittorioso per la prestazione della garanzia, e pertanto ne richiede l'aumento a 20.000.

Analogo aumento viene poi richiesto con riferimento ai **giudizi di ottemperanza** per i quali è competente la Commissione Tributaria in composizione monocratica.

Riforma promossa, quindi, ma solo a metà. Per molti aspetti è certamente rimandata a settembre: prima al parere della Camera e poi all'atteso restyling del Governo.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright © - Riproduzione riservata